

Introduzione

Su entrambe le sponde dell'Atlantico si sta imponendo una narrazione comune delle vicende politiche e costituzionali dell'ultimo mezzo secolo. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, si sa, molti sistemi giuspolitici occidentali hanno adottato costituzioni rigide e tribunali o corti costituzionali: anche se questo è solo l'inizio della storia. Gli stessi sistemi, si dice, subirebbero profondi processi di *costituzionalizzazione*; detto altrimenti, i valori etici di dignità umana, libertà, solidarietà e simili, formulati nelle dichiarazioni dei diritti e sistematicamente invocati da giudici costituzionali e ordinari, si starebbero irradiando nell'intero diritto. Detto ancora diversamente, ognuno di questi sistemi giuspolitici si starebbe trasformando da *Stato* (di diritto) *legislativo* (ted. *Gesetzstaat*) in Stato (di diritto) *costituzionale* (ted. *Verfassungsstaat*).

Per riferirsi a queste vicende, in effetti, negli ultimi vent'anni sono apparse in letteratura almeno due nuove espres-

sioni, entrambe derivate da ‘costituzionalismo’ (*constitutionalism*): in inglese, a proposito delle costituzioni occidentali dell’ultimo mezzo secolo, si parla sempre più spesso di *nuovo costituzionalismo* (*new constitutionalism*); nelle lingue latine, a proposito della filosofia del diritto dello Stato costituzionale, si parla invece di *neocostituzionalismo* (cast. e port. *neoconstitucionalismo*, franc. *néo-constitutionnalisme*). Di nuovo costituzionalismo e di neocostituzionalismo, del resto, non si parla più solo per gli Stati nazionali, ma anche per la situazione giuspolitica internazionale; anche a proposito del diritto dell’Unione europea o del diritto internazionale, in particolare, si usano comunemente espressioni come ‘costituzionalismo dei diritti’ o ‘nuovo costituzionalismo globale’.

Come ogni narrazione, anche questa ha la propria retorica, talora fastidiosa; lo Stato costituzionale e i suoi prolungamenti globali vengono presentati come un nuovo mondo di pace e di giustizia: mondo i cui contorni sarebbero evidenti per chiunque non sia ancora

accecato dai pregiudizi dello Stato legislativo. Fatta la tara della retorica, che porta a scambiare la novità della visione per la novità della cosa stessa, occorre però ammettere che la narrazione in questione non può essere ignorata. Nel mondo sociale, infatti, le teorie, i modelli e anche narrazioni come queste concorrono notoriamente a modellare i fenomeni di cui parlano; il diritto, a maggior ragione, non ha mai avuto una realtà separata dalla raffigurazione che ne forniscono dottrina o teoria giuridica: per non parlare delle costituzioni, la cui stessa sostanza dipende dalle loro interpretazioni e applicazioni, che le rendono effettive, vigenti o viventi.

D'altra parte, questi temi non riguardano solo giuristi, costituzionalisti o teorici del diritto, ma chiunque sia interessato all'etica: ossia la sfera della pratica, che comprende almeno morale, politica e diritto (Celano 2004, 53 n. 1). Mentre nello Stato legislativo il diritto era empiricamente separato dalla morale e dal resto dell'etica, nell'odierno Stato costituzionale esso resta solo con-

cettualmente separabile: ogni dichiarazione dei diritti fa appello a valori etici generalissimi, e i giuristi sono continuamente chiamati a intervenire sulle più delicate questioni etiche. I neocostituzionalisti parlano a questo proposito di interpretazione morale (*moral reading*) della costituzione: equivocamente, perché vedremo trattarsi di una variante dell'interpretazione giuridica. Eppure, resta lecito chiedersi quale ruolo giochi questa attività nella divisione del lavoro etico fra cittadini, politici e giuristi.

Un libretto come il presente non può rispondere a questioni così enormi ma al massimo sollevarle: proponendo, tutt'al più, qualche distinzione preliminare. Il primo capitolo, così, distingue il costituzionalismo, come tradizione istituzionale e dottrinale della limitazione giuridica del potere dal nuovo costituzionalismo e dal neocostituzionalismo, come suoi aspetti rispettivamente istituzionale e dottrinale. Il secondo capitolo distingue fra Stati detti rispettivamente giurisdizionale, legislativo e costituzionale, e fra democrazie chiamate

parlamentare e costituzionale, insistendo in particolare sul passaggio di poteri normativi da organi politici a organi giurisdizionali. Il terzo capitolo, infine, distingue fra valori etici, principi costituzionali e regole giuridiche, come altrettante dimensioni di una sorta di metaetica del costituzionalismo. Non manca neppure una conclusione: sia pure meramente interlocutoria.